

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 6/2017

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE ESTERNA DELL'INFORMATIVA AL PUBBLICO DI CUI AGLI ARTICOLI 47-SEPTIES, COMMA 7 E 191, COMMA 1, LETTERA B), PUNTI 2 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124.

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento recante le disposizioni in materia di revisione esterna, richiesta ai sensi dell'articolo 47-*septies*, comma 7 e 191, comma 1, lettera b), punti 2 e 3 del CAP sulla Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (di seguito "SFCR"), di cui, per l'impresa individuale, agli articoli 47-*septies* e seguenti e, per il gruppo, 216-*novies* del CAP.

Lo schema individua la disciplina concernente la sottoposizione dell'informativa pubblica, prevista dal *framework Solvency II*, ad un giudizio di conformità rilasciato dal soggetto incaricato dell'attività di revisione esterna.

Esso si iscrive nel solco degli interventi già posti in essere dall'Istituto sulla materia (cfr. lettera IVASS del 7 dicembre 2016), perseguendo l'obiettivo di migliorare la qualità ed il grado di affidabilità delle informazioni fornite al pubblico dalle imprese di assicurazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all'IVASS, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: revisioneesternaSFCR@ivass.it, utilizzando l'apposita tabella allegata.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità.

Nelle more dell'emanazione del Regolamento, di cui si sottopone alla pubblica consultazione lo Schema in oggetto, è confermata per l'esercizio 2017 l'applicabilità delle indicazioni fornite al mercato con lettera IVASS del 7 dicembre 2016.

Roma, 19 dicembre 2017

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE ESTERNA DELL'INFORMATIVA AL PUBBLICO DI CUI AGLI ARTICOLI 47-SEPTIES, COMMA 7 E 191, COMMA 1, LETTERA B), PUNTI 2 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124.

Relazione di presentazione

Il quadro normativo *Solvency II* è composto da un insieme eterogeneo di strumenti qualificati da differenti modalità di recepimento nazionale:

- la direttiva, recepita con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
- gli Atti Delegati, che integrano la direttiva, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale U.E. il 17 gennaio 2015 e direttamente applicabili negli Stati membri;
- i Regolamenti esecutivi UE direttamente applicabili negli Stati membri, che definiscono standard tecnici di attuazione, dove previsti dalla direttiva;
- le Linee Guida emanate da EIOPA (o AEAP, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni, istituita con Regolamento UE n. 1094/2010) per garantire l'applicazione uniforme e coerente del nuovo regime e dei suoi obiettivi fondamentali in modo armonizzato.

Il sistema *Solvency II* è articolato in una struttura a 3 pilastri interconnessi: il 1° pilastro riguarda i requisiti finanziari (valutazione degli attivi, riserve tecniche, fondi propri e requisiti di capitale), il 2° pilastro riguarda i requisiti qualitativi e le regole di vigilanza (poteri e procedure di vigilanza, *corporate governance*, controllo interno e *risk management*), il 3° pilastro riguarda i requisiti di informativa e di *disclosure* (obblighi di informativa nei confronti della vigilanza e verso il mercato).

Il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito CAP), di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è stato novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 di attuazione della direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione o di riassicurazione (cd. *Solvency II*), pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2015 - Serie Generale.

Con il presente documento si sottopone alla consultazione lo schema di Regolamento che contiene le disposizioni in materia di sottoposizione a verifica da parte del revisore legale o della società di revisione legale di alcune informazioni pubbliche contenute nella Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (di seguito, "SFCR") dell'impresa e di gruppo, rese rispettivamente ai sensi degli articoli 47-*septies* e 216-*novies* del CAP (cd. revisione esterna). Il *framework* europeo di riferimento in materia di informativa al pubblico si compone altresì della disciplina recata dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452, degli Atti delegati e delle relative disposizioni regolamentari (Reg. IVASS n. 33 del 2016).

Nel nuovo regime di solvibilità, la possibilità di sottoposizione a revisione di tutte le informazioni, di vigilanza e pubbliche, trova fondamento nelle disposizioni codicistiche sopra citate - in particolare nell'articolo 191, comma 1, lettera b), punti 2 e 3 e, per l'informativa pubblica, nell'articolo 47-*septies*, comma 7 del CAP - che demanda alla regolamentazione attuativa IVASS l'individuazione degli elementi da corredare con la relazione del revisore legale o della società di revisione. La rilevanza del tema è stata ribadita, in ambito internazionale, con l'emanazione da parte di EIOPA di un "*public statement*" - originato da un

ampio dibattito in ambito europeo - che ha sottolineato la significatività della formulazione da parte dei revisori contabili di un giudizio pubblico sull'attendibilità delle informazioni *Solvency II* per il mercato¹.

L'Istituto è intervenuto in materia, per l'esercizio 2016, con una lettera IVASS del 7 dicembre 2016 con cui sono state individuate, seguendo un approccio graduale, le attese dell'Istituto sull'attività di revisione esterna di alcune informazioni contenute nel SFCR delle imprese e di gruppo; con lo schema di regolamento proposto, si intende precisare ulteriormente gli ambiti di applicazione, oltre che dare forza regolamentare a tale indicazioni.

L'intervento regolamentare risponde, mediante la previsione di sottoposizione ad attività di revisione esterna delle informazioni e dei dati forniti al pubblico dalle imprese e dal gruppo, alla precipua finalità di migliorarne la qualità e l'affidabilità.

L'Istituto renderà pubblici gli esiti della consultazione e le proprie conseguenti determinazioni (cfr. pagina 1 del presente documento).

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento.

Capo I – Disposizioni di carattere generale - contiene previsioni relative alle fonti normative (**art. 1**), alle definizioni (**art. 2**) e all'ambito di applicazione (**art. 3**). Tra le definizioni è stata chiarita la portata dell'attività di verifica - definita revisione esterna - rimessa dalla disciplina primaria alle disposizioni attuative dell'IVASS, che il revisore legale o la società di revisione legale è chiamato a porre in essere. Fine della revisione esterna è la formulazione, in una specifica relazione di revisione, di un "giudizio di conformità" rispetto alle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili ed alla normativa nazionale di settore, di alcuni elementi dell'informativa pubblica individuati nel regolamento.

L'ambito di applicazione all'articolo 3 include, per il livello individuale, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e, per il livello di gruppo, l'ultima società controllante italiana. Si fa salva, in ogni caso, la possibilità che la revisione esterna non si applichi al sottogruppo nazionale nel caso in cui non sia assoggettato alla vigilanza piena (solvibilità di gruppo, sistema di governo societario inclusa l'ORSA, concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo) a livello di sottogruppo, ai sensi del Capo IV (Sottogruppi nazionali) del Reg. IVASS n. 22/2016, attuativo delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV del Codice.

Non si intendono includere nell'ambito applicativo le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, che non sono tenute alla pubblicazione del SFCR ai sensi del Regolamento IVASS n. 33 del 2016; per tali soggetti l'IVASS potrebbe prevedere adempimenti specifici in un futuro intervento regolamentare.

Capo II - La revisione esterna - individua (**art. 4**) l'ambito oggettivo dell'attività di revisione esterna, circoscrivendo, mediante il richiamo al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e all'allegato XX degli Atti delegati, gli elementi del SFCR dell'impresa ed identificandoli, in particolare in:

- a) Stato patrimoniale e relative valutazioni ai fini di solvibilità;
- b) Fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali;

¹ Documento EIOPA-BoS-15/154 del 29/06/2015 "Need for high quality public disclosure: Solvency II's report on solvency and financial condition and the potential role of external audit".

- c) Requisito Patrimoniale di Solvibilità, a prescindere dalla circostanza che per il calcolo si ricorra ad un modello interno o ad una formula standard, e Requisito patrimoniale minimo.

L'ambito di applicazione include, oltre gli elementi già identificati nella citata lettera al mercato (lettere a) e b)), i requisiti patrimoniali di solvibilità, consentendo l'espressione di un giudizio di revisione su entrambi le componenti della solvibilità.

Con riguardo ai requisiti patrimoniali, seppure il giudizio avrà ad oggetto i moduli di vigilanza "S.25" che rappresentano il livello più alto di aggregazione del relativo processo di calcolo, le verifiche saranno condotte con estensione e profondità tali da garantire una ragionevole affidabilità del calcolo di ciascun modulo di rischio e degli aggiustamenti per la capacità di assorbimento delle perdite.

Sono dettagliati, inoltre, gli obblighi di sottoposizione a revisione esterna dell'informativa pubblica relativa al calcolo di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo, gravanti in capo all'impresa nei casi in cui la stessa sia qualificabile come partecipante in una impresa di assicurazione o controllata da una holding assicurativa o finanziaria mista. Con riguardo a tali tipologie di gruppo - coerentemente con lo spirito di prevedere un alleggerimento dei relativi oneri informativi riflesso nell'articolo 6, commi 1 e 2, del Regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016 - il revisore dell'impresa individuale avrà cura di verificare anche le informazioni relative al calcolo della solvibilità di gruppo contenute nel SFCR dell'impresa.

La disposizione seguente (**art. 5**), analogamente a quanto previsto per il livello individuale, individua gli elementi corrispondenti del SFCR soggetti, a livello di gruppo, agli obblighi di revisione esterna, in particolare:

- a) Stato patrimoniale di gruppo e relative valutazioni ai fini di solvibilità;
- b) Fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali di gruppo;
- c) Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, a prescindere dalla circostanza che per il calcolo si ricorra ad un modello interno o ad una formula standard, e Requisito patrimoniale minimo consolidato di gruppo.

E' consentita la pubblicazione congiunta delle diverse relazioni, redatte per ogni impresa controllata italiana rientrante nel perimetro del gruppo a seguito dell'attività di revisione esterna condotta per ciascuna di esse, a corredo dell'unica relazione di gruppo, laddove quest'ultima sia stata autorizzata.

CAPO III – Svolgimento della revisione esterna – individua (**art. 6**) in primo luogo i soggetti incaricati dell'esercizio dell'attività di revisione esterna, prevedendo che l'impresa assegni l'incarico a revisori legali o a società di revisione legale, abilitati ad esercitare la revisione legale, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche.

E' assicurata la coerenza delle modalità di conferimento dell'incarico al quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, e successive modifiche, relativo alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ed al Regolamento UE n. 537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. In particolare, sarà cura dell'impresa assicurare l'indipendenza ed il possesso di adeguate competenze professionali in capo a questi, anche nell'ipotesi in cui l'incarico sia assegnato ad un revisore legale diverso da quello investito dell'attività di revisione legale del bilancio contabile.

Si definisce, quindi, il contenuto specifico dell'attività di revisione esterna ed i relativi principi per il suo svolgimento, prevedendo che la stessa sia condotta in conformità agli standard internazionali di revisione rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico.

L'impresa (**art. 7**) è tenuta a prestare la massima collaborazione ai soggetti incaricati della revisione esterna, fornendo ogni informazione utile per l'espletamento dell'attività.

Quanto all'individuazione dei contenuti, delle modalità e dei termini di pubblicazione della relazione di revisione esterna (**art. 8**) è fatto rinvio all'allegato che illustra il suo contenuto in conformità ai principi contabile internazionali applicabili e chiarito l'obbligo di pubblicazione e trasmissione all'IVASS a corredo del SFCR, nei termini previsti per questi ultimi.

E' inoltre presentata all'organo amministrativo, di controllo e all'IVASS una distinta relazione (**art. 9**), contenente l'illustrazione dei risultati della revisione esterna ed ulteriori elementi di approfondimento (indicazione dell'oggetto e tempistica della revisione e della metodologia utilizzata; principali questioni emerse nello svolgimento dell'attività e carenze rilevate; difficoltà significative emerse; per il livello di gruppo, indicazione dell'area di consolidamento e delle verifiche condotte su imprese non regolamentate o di Stato Terzo).

Capo IV – Disposizioni specifiche contiene (**art. 10**) l'indicazione degli elementi esclusi dall'ambito oggettivo della revisione esterna, ovvero le determinazioni assunte dall'IVASS nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. In particolare, l'attività di revisione esterna non includerà le verifiche sull'adeguatezza dei metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali autorizzati dall'Istituto, ma si limiterà a certificare l'effettiva implementazione del modello interno (o dei parametri specifici) approvato, al fine di evitare duplicazioni tra le verifiche richieste e il processo di autorizzazione da parte dell'autorità.

Per il gruppo, sono individuate (**art. 11**) disposizioni specifiche che esplicitano l'inclusione nella redazione del bilancio di solvibilità di gruppo (stato patrimoniale e fondi propri) e nella determinazione dei requisiti patrimoniali di solvibilità delle informazioni relative ad imprese diverse dalle imprese assicurative e riassicurative regolamentate dal contesto normativo *Solvency II* (imprese non regolamentate, del settore finanziario o di Stato terzo).

Capo V - Disposizioni finali contiene previsioni recanti la pubblicazione e l'entrata in vigore del testo regolamentare (**artt. 12 e 13**).

Nelle more della emanazione del Regolamento, di cui si sottopone alla pubblica consultazione lo Schema in oggetto, è confermata per l'esercizio 2017 l'applicabilità delle indicazioni fornite al mercato con lettera IVASS del 7 dicembre 2016.

ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (c.d. AIR Preliminare)

Sulla base delle disposizioni del regolamento IVASS n. 3/2013 - e in particolare degli articoli 6, comma 2 e 7, comma 2 - e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che permea il processo regolamentare dell'Istituto, si è svolta un'analisi dell'impatto della regolamentazione (cd. AIR preliminare) in materia di revisione esterna, nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

La presente analisi aggiorna l'analisi di impatto pubblicata a corredo della lettera al mercato IVASS del 7 dicembre 2016 relativa alla revisione di alcuni elementi del SFCR per l'esercizio 2016 e tiene conto dell'esperienza maturata sulla base della citata lettera e degli ulteriori sviluppi in ambito europeo.

1. Scenario di riferimento

Come anticipato nella relazione di presentazione allo Schema di Regolamento, il nuovo regime di solvibilità prevede la possibilità di sottoporre a revisione gli elementi del SFCR, coerentemente con la rilevanza del tema nel consesso europeo stigmatizzata da EIOPA nel già richiamato "*public statement*".

In diversi Paesi dell'Unione Europea è stata introdotta la revisione di elementi del SFCR ed, in alcuni casi, anche di informazioni di vigilanza; in altri Paesi sono ancora in corso valutazioni preliminari ad interventi normativi in materia².

2. Obiettivi

Con lo schema di regolamento in oggetto l'IVASS si propone di:

- 1) accrescere il livello dei controlli e la responsabilizzazione delle imprese sulle informazioni prodotte sulla base del nuovo regime di solvibilità, col fine ultimo di migliorarne la qualità;
- 2) permettere al mercato un più ragionevole affidamento sulla situazione rappresentata da tali informazioni, avendo presente anche le perplessità sollevate dagli operatori del settore sulla qualità e trasparenza delle prime relazioni pubblicate;
- 3) limitare gli oneri a carico dei destinatari dell'atto a quelli effettivamente necessari per il perseguimento degli obiettivi di cui ai punti 1 e 2.

La struttura dello schema di regolamento riflette, anche alla luce del *public statement* EIOPA sopra menzionato, gli obiettivi proposti.

3. Processo di analisi

Nell'ambito del processo di AIR sono state valutate le possibili opzioni percorribili ai fini dell'elaborazione dello schema di regolamento, partendo dalle analisi che hanno portato all'emanazione della citata lettera al mercato in materia.

Per esaminare i possibili effetti delle opzioni potenzialmente percorribili sono stati utilizzati anche preliminari momenti di confronto con i principali *stakeholders*, le cui considerazioni sono state parte del processo valutativo dell'Istituto. L'AIR definitivo potrà beneficiare anche dei contributi che perverranno nell'ambito della pubblica consultazione.

² Da un'indagine informale operata dall'Istituto presso le Autorità di vigilanza dei principali paesi dell'Unione, risulta che in circa 10 ordinamenti è stato definito un intervento volto a richiedere la revisione esterna di informazioni *Solvency II*, con ambiti più o meno ampi, che spaziano dalla verifica di informazioni relative al solo Stato patrimoniale a quelle relative all'intero perimetro di indagine (Stato patrimoniale, Fondi propri, requisiti patrimoniali). Anche il livello di giudizio rilasciato dal revisore non è ad oggi omogeneo; in molti dei casi, il giudizio è una *reasonable assurance*.

3.1 Opzioni regolamentari oggetto di valutazione

L'Istituto ha ancora una volta individuato come scelta di *policy* fondamentale in materia di regolamentazione della revisione esterna l'ambito di applicazione del giudizio e le seguenti tre opzioni, alternative tra loro:

- 1) Stato Patrimoniale e Fondi propri, con riguardo ai Requisiti patrimoniali di solvibilità verifiche aggiuntive a cura dell'impresa nel caso di utilizzo della *standard formula* (status quo);
- 2) Stato Patrimoniale, Fondi propri e Requisiti patrimoniali di solvibilità (MCR e SCR), con riguardo al SCR, solo laddove calcolato in via esclusiva sulla base della *standard formula*;
- 3) Stato Patrimoniale, Fondi propri e Requisiti patrimoniali di solvibilità (MCR e SCR), con riguardo al SCR, anche laddove calcolato con l'utilizzo del modello interno.

La prima opzione confermerebbe, dunque, in via regolamentare l'approccio della lettera al mercato per l'esercizio 2016: la revisione dello Stato Patrimoniale e dei Fondi Propri viene completata dalla richiesta all'impresa della conduzione e documentazione di alcune verifiche aggiuntive su MCR e SCR, laddove quest'ultimo requisito è calcolato con la *standard formula*. Va peraltro sottolineato che l'approccio della menzionata lettera era stato introdotto come soluzione temporanea, nelle more della definizione di orientamenti volti a consentire l'espressione di un giudizio di conformità anche sul SCR.

Le altre due opzioni completano il set di verifiche raccomandato dalla lettera al mercato, proponendo l'estensione del giudizio ai requisiti patrimoniali di solvibilità, al fine di avere un giudizio completo su entrambe le componenti della solvibilità (numeratore e denominatore del *Solvency II ratio*).

Il rilascio di un giudizio di revisione su SCR appare ora possibile in quanto sono stati identificati principi chiari e condivisi, anche a livello europeo, su cui fondare detta attività di revisione. Inoltre, si è fatta chiarezza - nel confronto con l'associazione di categoria dei revisori - in merito al livello complessivo di profondità e di pervasività delle procedure di revisione da porre in essere per ottenere sufficienti elementi probativi su tale requisito (ancora più accentuato nel caso in cui l'impresa adotti un modello interno).

A parere dell'Istituto, l'analisi di vantaggi e svantaggi connessi alle singole opzioni – sinteticamente riepilogati nella seguente tabella - confermano l'opportunità di estendere l'ambito di giudizio della revisione esterna ai requisiti patrimoniali di solvibilità, anche quando calcolati con i modelli interni. Su tale opzione si è quindi modellato l'intervento regolamentare sottoposto a consultazione. Al fine di una più completa comprensione degli effetti connessi a tali opzioni, ivi inclusi i costi, con l'avvio della fase di pubblica consultazione del documento in oggetto si chiede agli *stakeholders* di fornire ogni valutazioni utile al riguardo.

Ambito di applicazione del giudizio di revisione esterna:

Opzioni	Principali vantaggi	Principali svantaggi
1) Stato Patrimoniale (SP) e Fondi propri (OF); con riguardo ai Requisiti patrimoniali di solvibilità, conduzione e	a) Mantenimento dell'approccio della lettera del 07/12/2016, per cui nessuno sforzo aggiuntivo per i revisori e nessun costo ulteriore per le imprese b) Permette, con l'inclusione degli OF, la revisione e, quindi, l' <i>assurance</i> , su una	a) <i>Assurance</i> limitata: l'inclusione degli OF sottopone a procedure di revisione soltanto il numeratore del <i>Solvency II ratio</i> e non il denominatore. Inoltre si esclude la componente del margine di rischio nella revisione dello stato

documentazione di verifiche aggiuntive da parte dell'impresa in caso di utilizzo della <i>Standard Formula</i>	componente della solvibilità, l'intero numeratore del <i>Solvency II ratio</i> c) Affidando alle imprese la conduzione/documentazione di verifiche aggiuntive su SCR, consente di contemperare i benefici per il mercato e per l'impresa (dialettica tra auditor indipendente e funzioni interne) con il contenimento dei costi (tendenzialmente inferiori rispetto alle opzioni 2 e 3) a loro carico	patrimoniale b) Le imprese sostengono comunque costi (in termini di risorse o parcelle) nella conduzione delle verifiche su SCR - che possono essere esternalizzate - senza che il mercato benefici a pieno in termini di <i>reasonable assurance</i> c) Duplicazioni potenziali anche con compiti delle funzioni di controllo dell'impresa
2) Stato Patrimoniale (SP), Fondi propri (OF) e Requisiti patrimoniali di solvibilità (MCR e SCR), laddove l'SCR è calcolato sulla base della sola <i>standard formula</i>	a) Oltre i vantaggi della prima opzione, assicura al mercato un più ragionevole affidamento sul calcolo dell'SCR secondo la <i>Standard Formula</i> e dell'eventuale utilizzo di semplificazioni o parametri specifici di impresa o gruppo autorizzati dal supervisore b) Consente di includere il margine di rischio per le imprese che adottano la sola <i>standard formula</i> c) I revisori possono beneficiare dell'esperienza maturata nel corso dell'esercizio 2016 nella conduzione delle verifiche sui requisiti patrimoniali	a) Maggiore onerosità in termini di costi economici e di impegno da parte del revisore (verifica <i>data quality</i> e ricalcolo SCR su base <i>standard formula</i>) b) <i>Assurance limitata</i> al solo numeratore nel caso in cui la compagnia utilizzi modelli interni: ipotesi di calcolo che potrebbe essere percepito dal mercato di più difficile lettura in quanto meno standardizzato c) Si introducono esenzioni nell'ambito soggettivo di applicazione sulla base del metodo di calcolo utilizzato ed, implicitamente, della dimensione o complessità delle imprese e un aggravio di costi concentrato sulle imprese tendenzialmente più piccole d) Duplicazioni potenziali anche con compiti delle funzioni di controllo dell'impresa
3) Stato Patrimoniale (SP), Fondi propri (OF) e Requisiti patrimoniali di solvibilità (MCR ed SCR), laddove l'SCR è calcolato anche con l'utilizzo del modello interno	a) Controllo indipendente di tutte le componenti del <i>Solvency II ratio</i> (incluse quelle derivanti da modelli interni) b) E' il <i>set</i> di verifiche più completo (ivi incluso il margine di rischio) e maggiormente in grado di raggiungere l'obiettivo della piena affidabilità dell'informativa, soprattutto laddove il calcolo del requisito risulta meno standardizzato e di più difficile lettura da parte del mercato, con probabili ritorni in termini di credibilità per le imprese stesse c) Non si ravvisano duplicazioni tra le verifiche richieste e il processo di autorizzazione del modello interno da parte dell'autorità, in quanto il revisore certifica l'effettiva implementazione del modello approvato e non entra nella validazione dello stesso d) Non si introducono esenzioni nell'ambito soggettivo di applicazione sulla base del metodo di calcolo utilizzato ed, implicitamente, della dimensione o complessità delle imprese	a) Maggiore onerosità in termini di costi economici e di impegno da parte del revisore anche se le verifiche saranno limitate, come per le verifiche su SF, alla corretta implementazione del modello interno b) Duplicazioni potenziali anche con compiti delle funzioni di controllo dell'impresa

Si allega una tabella (Tabella AIR) per eventuali considerazioni aggiuntive sui vantaggi e svantaggi delle opzioni proposte, inclusi i relativi costi, che potranno essere considerati nella produzione dell'AIR definitivo e del regolamento.

Il termine per la pubblica consultazione nazionale è fissato in 60 giorni.

Si allega il testo regolamentare.

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE ESTERNA DELL'INFORMATIVA AL PUBBLICO DI CUI AGLI ARTICOLI 47-SEPTIES E 191 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 191, comma 1 lettera b) punto 3 e 47-septies, comma 7;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, relativo alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

VISTO il Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli da articoli da 290 a 303, da 359 a 371 e l'allegato XX;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento IVASS n. 33 del 6 Dicembre 2016 concernente l'informativa al pubblico e all'IVASS;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto.

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Capo I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II – La revisione esterna

- Art. 4 (Revisione esterna a livello di impresa individuale)
- Art. 5 (Revisione esterna a livello di gruppo)

Capo III – Svolgimento della revisione esterna

- Art. 6 (Conferimento e svolgimento dell'incarico della revisione esterna)
- Art. 7 (Informazioni al revisore legale o alla società di revisione legale)
- Art. 8 (Relazione di revisione esterna: contenuti, modalità e termini di pubblicazione)
- Art. 9 (Relazione aggiuntiva all'organo amministrativo, di controllo e all'IVASS)

Capo IV – Disposizioni specifiche

- Art. 10 (Elementi non inclusi nell'ambito della revisione esterna)
- Art. 11 (Disposizioni specifiche di gruppo)

Capo V – Disposizioni transitorie e finali

- Art. 12 (Pubblicazione)
- Art. 13 (Entrata in vigore)

Elenco degli allegati

Allegato 1: Contenuto della relazione di revisione esterna

Capo I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 191, comma 1, lettera b), punti 2) e 3) e 47-septies, comma 7, relativamente alla Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE e dal Regolamento Delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per:
 - a) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124;
 - b) “Atti delegati”: il Regolamento Delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;
 - c) “Revisore legale e società di revisione legale”: i soggetti di cui alle lettere n) e q) dell’articolo 1, comma 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
 - d) “Revisione esterna”: la verifica, condotta dal revisore legale o dalla società di revisione legale ai sensi degli articoli 191, comma 1, lettera b), punti 2) e 3) e 47-septies, comma 7 del Codice, degli elementi della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria individuati dal presente Regolamento, finalizzata alla formulazione, in una specifica relazione di revisione, di un giudizio di conformità rispetto alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili ed alla normativa nazionale di settore.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Il Regolamento si applica:
 - a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
 - b) alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
 - c) all’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2 del Codice, ferme restando le decisioni assunte dall’Istituto in attuazione degli articoli 220-bis e 220-quater del Codice e delle relative disposizioni attuative. In particolare, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano all’ultima società controllante italiana che è controllata da un’altra impresa di assicurazione o riassicurazione o da un’altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato nel caso in cui l’IVASS non eserciti la vigilanza su tutti gli strumenti di vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV, Capo III del Codice a livello di sottogruppo nazionale, ai sensi delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV del Codice e delle relative disposizioni regolamentari.

CAPO II – La revisione esterna

Art. 4

(Revisione esterna a livello di impresa individuale)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) sottopongono alla revisione esterna i seguenti elementi della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria di cui all'articolo 47-septies del Codice:
 - a) Stato patrimoniale e relative valutazioni ai fini di solvibilità, inclusi nel modello "S.02.01.02 Stato Patrimoniale" di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa della sezione "D. Valutazione ai fini di solvibilità" della struttura della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria di cui all'allegato XX degli Atti delegati;
 - b) Fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali, inclusi nel modello "S.23.01.01 Fondi propri" di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa della sezione "E.1. Fondi propri" della struttura della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria di cui all'allegato XX degli Atti delegati;
 - c) Requisito Patrimoniale di Solvibilità e Requisito patrimoniale minimo, inclusi nei modelli "S.25.01.21 Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese che utilizzano la formula standard", "S.25.02.21 Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese che utilizzano la formula standard e un modello interno parziale", "S.25.03.21 Requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno completo", e "S.28.01.01 o S.28.02.01 Requisito patrimoniale minimo" di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa della sezione "E.2 Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo" della struttura della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria di cui all'allegato XX degli Atti delegati.

2. Le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del Regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016 sottopongono a revisione esterna le informazioni relative al calcolo della solvibilità di gruppo contenute nella propria Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria, secondo le disposizioni specifiche di gruppo di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

Art. 5

(Revisione esterna a livello di gruppo)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1 lettera c), sottopongono a revisione esterna i seguenti elementi della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria a livello di gruppo, di cui all'articolo 216-novies del Codice:
 - a) Stato patrimoniale di gruppo e relative valutazioni ai fini di solvibilità, inclusi nel modello "S.02.01.02 Stato Patrimoniale" di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa delle sezioni "A.1 Business," "A.5 Altre informazioni" e "D. Valutazione ai fini di solvibilità" della struttura della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria di cui all'allegato XX degli Atti delegati;
 - b) Fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali di gruppo, inclusi nel modello "S.23.01.22 Fondi propri" di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa della sezione "E.1. Fondi propri" della struttura della

Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria di cui all'allegato XX degli Atti delegati;

- c) Requisito Patrimoniale di Solvibilità e Requisito patrimoniale minimo consolidato di gruppo, inclusi nei modelli "S.25.01.22 Requisito patrimoniale di solvibilità per i gruppi che utilizzano la formula standard", "S.25.02.22 Requisito patrimoniale di solvibilità per i gruppi che utilizzano la formula standard e un modello interno parziale", "S.25.03.22 Requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno completo" e nella informativa della sezione "E.2 Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo" della struttura della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria di cui all'allegato XX degli Atti delegati.

2. Laddove l'ultima società controllante italiana, di cui all'articolo 210, comma 2, del Codice abbia ricevuto dall'IVASS parere favorevole alla pubblicazione di un'unica Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria, ai sensi dell'articolo 216-novies, comma 2, del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, in alternativa alla pubblicazione separata di ogni singola relazione di revisione esterna, le relazioni relative al gruppo e a ciascuna impresa controllata italiana interessata, emesse all'esito delle singole attività di revisione esterna, possono essere allegate a corredo dell'unica Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria di gruppo.

CAPO III – Svolgimento della revisione esterna

Art. 6

(Conferimento e svolgimento della revisione esterna)

1. Le imprese di cui all'articolo 3 assegnano l'incarico per lo svolgimento dell'attività di revisione esterna al revisore legale o alla società di revisione legale in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 e al Regolamento (UE) n. 537/2014, assicurando che le competenze professionali e l'indipendenza sussistano anche nell'ipotesi in cui l'incarico sia assegnato ad un soggetto diverso da quello che ha in carico l'attività di revisione legale dei conti annuali o dei conti consolidati.
2. L'attività della revisione esterna include almeno:
 - a) la formazione di un giudizio in merito al fatto che gli elementi della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria, identificati negli articoli 4 e 5, siano redatti in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili ed alla normativa nazionale di settore;
 - b) l'espressione chiara del giudizio di conformità di cui alla lettera a) in una specifica relazione diretta all'organo amministrativo dell'impresa;
 - c) ai fini della formazione del giudizio di cui alla lettera a), una lettura critica delle informazioni pubblicate nella Relazione sulla Solvibilità e Condizione finanziaria e non incluse nell'ambito della revisione esterna, al fine di identificare incoerenze significative con gli elementi sottoposti all'attività di revisione esterna.
3. L'attività di revisione esterna è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali applicabili alla fattispecie (ISA 800 e ISA 805) ed al quadro normativo settoriale.

Art. 7

(Informazioni al revisore legale o alla società di revisione legale)

1. Le imprese di cui all'articolo 3 forniscono al revisore legale o alla società di revisione legale ogni informazione utile per lo svolgimento dell'attività di revisione esterna.
2. La Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria, approvata dall'organo amministrativo dell'impresa, viene messa a disposizione del revisore legale o della società di revisione legale almeno quindici giorni prima della data di pubblicazione prevista dagli articoli 300 e 362 degli Atti delegati.

Art. 8

(Relazione di revisione esterna: contenuti, modalità e termini di pubblicazione)

1. La relazione di revisione esterna diretta all'organo amministrativo dell'impresa è conforme allo schema contenuto nell'allegato 1 e tiene conto dei principi di revisione internazionali applicabili alla fattispecie.
2. Le imprese di cui all'articolo 3 pubblicano e trasmettono all'IVASS la relazione di revisione esterna, a corredo della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria, nei termini previsti per l'invio di quest'ultima Relazione di cui agli articoli 300 e 362 degli Atti delegati.

Art. 9

(Relazione aggiuntiva all'organo amministrativo, di controllo e all'IVASS)

1. Le imprese di cui all'articolo 3 assicurano che il revisore legale o la società di revisione legale incaricato della revisione esterna presenti, nei medesimi termini di invio della relazione di revisione esterna, all'organo amministrativo, di controllo e all'IVASS, una relazione aggiuntiva contenente la descrizione dei risultati della revisione esterna e almeno i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto e la tempistica della revisione esterna;
 - b) le questioni principali emerse nello svolgimento dell'attività, con particolare riguardo alle carenze rilevate nel sistema di controllo interno e gestione dei rischi;
 - c) le eventuali difficoltà significative emerse nello svolgimento della revisione esterna;
 - d) se condotta a livello di gruppo, l'area di consolidamento e le attività di revisione esterna effettuate con particolare riguardo all'informativa relativa alle imprese non regolamentate o aventi sede in uno Stato terzo;
 - e) indicazioni della metodologia utilizzata, con evidenza degli elementi soggetti a verifica diretta nonché a verifiche di sistema e procedure di conformità.

Capo IV – Disposizioni specifiche

Art. 10

(Elementi non inclusi nell'ambito della revisione esterna)

1. Le decisioni assunte dall'IVASS relative agli elementi identificati negli articoli 4 e 5, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, non sono oggetto dell'attività di revisione esterna, ma sono tenute in considerazione nello svolgimento di tale attività.

2. Non sono oggetto del giudizio di conformità le determinazioni dell'IVASS relative al metodo di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

Art. 11

(Disposizioni specifiche di gruppo)

1. Con riguardo alle informazioni relative ad entità non regolamentate o appartenenti ad altro settore finanziario o aventi sede legale in uno Stato terzo nel perimetro del gruppo e contenute negli elementi di cui all'art. 5 del presente Regolamento, le attività di revisione si limitano a verificare che esse siano conformi alle disposizioni del Codice, delle relative disposizioni di attuazione e delle previsioni dell'Unione europea direttamente applicabili, limitatamente ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo e non anche a livello di impresa individuale.

Capo V – Disposizioni transitorie e finali

Art. 12

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore con riferimento all'esercizio 2018.

Allegato 1

Contenuto della relazione di revisione esterna

La relazione di revisione contiene:

- a) il titolo della relazione;
- b) l'indicazione del destinatario;
- c) l'oggetto della relazione;
- d) le responsabilità dell'organo amministrativo nella preparazione del SFCR;
- e) le responsabilità del revisore per lo svolgimento dell'incarico;
- f) eventuali rilievi, relativi sia ai dati consuntivi del bilancio riconducibili ai dati oggetto del presente incarico sia ai dati inclusi negli elementi della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria oggetto di revisione. I rilievi sui dati possono riguardare sia le difformità rilevate rispetto ai criteri previsti dal Codice e dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili, sia le limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione.
- g) il giudizio;
- h) il quadro normativo di riferimento e le eventuali limitazioni all'utilizzo;
- i) se appropriato, le eventuali limitazioni significative o inerenti alle verifiche, incluso il richiamo ai risultati della revisione legale;
- l) il luogo e la data di emissione della relazione;
- m) il nome della società di revisione o del revisore emittente la relazione.

Tabella AIR – Ambito di applicazione del giudizio del revisore

OPZIONI	Vantaggi	Svantaggi	Soluzione preferita con motivazione (<i>una sola soluzione consentita</i>)	Costi stimati (almeno per la soluzione scelta)
Opzione 1 - SP + OF (+ verifiche a cura dell'impresa su SCR calcolato solo con SF (approccio lettera al mercato))				
Opzione 2 - SP + OF + SCR calcolato solo con standard formula				
Opzione 3 - SP + OF + SCR calcolato anche con modello interno				

Legenda: SP: Stato Patrimoniale
OF: Fondi propri
SCR: Requisito Patrimoniale di Solvibilità